

CAPITOLATO DI GARA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CUSTODIA DEI VALORI PROVENIENTI DAI PUNTI OPERATIVI DELLA ASL 3 GENOVESE E VERSAMENTO DEGLI IMPORTI ALLA TESORERIA AZIENDALE

ART. 1 OGGETTO

Il presente capitolato disciplina il servizio di prelievo, trasporto, custodia dei valori provenienti dai punti operativi della ASL3 Genovese e versamento degli importi alla tesoreria aziendale. Il servizio deve essere tassativamente svolto con le caratteristiche, le frequenze e le specifiche indicate nei successivi articoli.

ART. 2 IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo presunto annuale, al lordo degli eventuali oneri, è pari a € 111.375,00 Iva esclusa, derivante dall'importo unitario di spesa di ogni singolo ritiro, moltiplicato per il totale annuo di ritiri previsto in numero di 4.950. Il suddetto importo è onnicomprensivo, incluso qualsiasi onere indiretto, che l'Assegnatario dovesse sostenere per l'esecuzione di quanto indicato all'art. 1.

Per ritiro si intende l'accesso ad ogni singola struttura, indipendentemente dal numero dei versamenti consegnati dai diversi uffici all'interno della stessa.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

La durata del contratto è stabilita in dodici mesi dalla data di effettivo inizio del rapporto, fatta salva risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione del servizio da parte del soggetto aggregatore della Regione Liguria. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga tecnica della fornitura, per un periodo non superiore a novanta giorni oltre il termine sopra citato ai sensi dell'art. 106 c.11 del D.L. 50/2016 e l'operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare la suppletiva fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante senza pretendere condizioni diverse da quelle pattuite.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nell'effettuazione di prelievi giornalieri da effettuarsi in modalità brevi mani presso i punti operativi del circuito ASL3 Genovese distribuiti sul territorio di Genova e provincia, con ubicazione e cadenza secondo quanto predisposto dall'Allegato 1. I servizi dovranno essere effettuati tramite l'utilizzo di automezzi blindati nel rispetto dell'allegato D del D.M. 269/2010, radiocollegati con la centrale operativa e tramite l'impiego di guardie particolari giurate in divisa ed armate.

I valori da ritirare verranno inseriti all'interno di buste autosigillanti di massima sicurezza a cura del personale dipendente di ASL3 Genovese; il costo di detto materiale di consumo dovrà essere ricompreso nella quotazione economica relativa ai servizi di ritiro valori e la fornitura sarà a carico del soggetto aggiudicatario della presente procedura.

I valori ritirati dovranno essere consegnati presso la Tesoreria Banca Carige che provvederà al ricevimento dei valori, al servizio di conta ed alla successiva rendicontazione alla ASL 3 Genovese, come da convenzione vigente per il servizio di Tesoreria.

Si stima un numero di ritiro valori per un totale annuo pari a n. 4950 ritiri. Il numero di accessi sopra indicato rappresenta il livello di servizio attualmente giudicato necessario. Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza del contratto, a seguito dell'attuazione di processi di riorganizzazione aziendale ovvero per l'effetto di eventuali riforme del Servizio Sanitario Nazionale e/o Regionale, dovesse modificarsi l'attuale configurazione aziendale, ovvero dovessero mutare le esigenze della ASL, sarà facoltà dell'Amministrazione richiedere la modificazione del numero di prestazioni oggetto di contratto, coerentemente al sopravvenuto interesse pubblico.

ART. 5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che, avendo proposto servizi corrispondenti alla richiesta ed alle caratteristiche di cui al presente capitolato di gara, avrà presentato l'offerta individuata sulla base del minor prezzo (ai sensi dell'art. 95 – comma 4 - del D.Lgs. 50/2016).

ART. 6 REFERENTE

Per la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dello svolgimento del servizio deve nominare un proprio referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'aggiudicatario impegnato nel servizio, nonché un sostituto in caso di assenza del primo.

ASL3 Genovese si rivolgerà direttamente al referente per ogni problematica dovesse insorgere durante l'espletamento del servizio.

ART. 7 RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La responsabilità della corretta gestione del servizio oggetto della presente procedura è a carico dell'aggiudicatario che risponde in proprio dell'esatto adempimento degli obblighi nei confronti di ASL3 Genovese.

Il soggetto aggiudicatario dovrà anche tenere indenne ASL3 Genovese in caso di furto e/o rapina e/o incendio che dovessero verificarsi anche durante la fase del trasporto valori.

A garanzia di quanto sopra, l'aggiudicatario è obbligato ad avere in corso di validità, al momento dell'aggiudicazione della procedura:

- idonea polizza di trasporto valori di tipo all risk, stipulata con primaria compagnia d'assicurazione, che potrà essere vincolata con apposita appendice a favore di ASL3 Genovese, a semplice richiesta della stazione appaltante;

- idonea polizza assicurativa che preveda la copertura dei rischi per un importo non inferiore a 2.500.000,00

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per suo fatto, dei dipendenti, dei suoi mezzi, venissero arrecati, anche per negligenza, alle persone o alle cose, sia di ASL3 Genovese sia di terzi durante il periodo contrattuale intendendosi, quindi esonerata ASL3 Genovese da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta da ciò derivante. Qualora i suddetti contratti di assicurazione prevedessero importi o percentuali di scoperto o di franchigia, le stesse non saranno opinabili alla stazione appaltante.

L'aggiudicatario si obbliga a mantenere sollevata ASL3 Genovese da qualsiasi pretesa e responsabilità che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi in merito al servizio.

L'aggiudicatario è tenuto per tutta la durata del contratto ad osservare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi al C.C.N.L. di settore e gli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario definitivamente accertato consente ad ASL3 Genovese l'immediata sospensione dei pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il mancato pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione, ASL3 Genovese si riserva il diritto di risolvere il contratto.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà rispettare, ove applicabili, tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia di legislazione ambientale, del lavoro, previdenziale e di sicurezza.

ART. 8 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Il servizio, reso nei modi disciplinati dal presente capitolato di gara, sarà oggetto di fatturazione da parte dell'Operatore economico aggiudicatario.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà emettere fatture in formato elettronico a fronte dei servizi prestati e/o degli ordini evasi.

Le fatture andranno intestate a:

- Azienda Sanitaria Locale 3 "Genovese", Via Bertani, 4 – 16125 Genova
(Codice Univoco: UFKKL6).

Le fatture dovranno indicare con precisione il servizio svolto ed il relativo CIG.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato ai sensi dell'Art. 1 del Decreto Legislativo n. 192/2012 e s.m.i., salvo diverse pattuizioni con l'Operatore economico aggiudicatario, in sede di stipula del contratto.

Il suddetto termine per il pagamento verrà sospeso qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero di ordinativo dell'A.S.L. **3 Genovese**;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;

- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
 - risulti una non conformità tra il servizio erogato e quanto richiesto.
- I termini di pagamento verranno sospesi a seguito di comunicazione, anche a mezzo fax. Nella suddetta comunicazione verranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Operatore economico è invitato a far fronte tempestivamente. I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

ART. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

A tale fine l'aggiudicatario si impegna a comunicare ad ASL3 Genovese, in sede di stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN ed indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art.3 della Legge 136/10 e s.m.i. il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione contrattuale.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

ASL3 Genovese si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di grave inadempimento, ovvero qualora l'operatore economico assegnatario si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per ASL3 Genovese.

Si potrà procedere, inoltre, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- in caso di sopravvenuta incapacità secondo quanto stabilito all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa;
- in caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario.
- in caso di aggiudicazione del servizio da parte della SUAR (Stazione Unica Appaltante Regionale) della Regione Liguria.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'impresa mediante lettera raccomandata AR o mediante PEC che produrrà effetto dalla data di ricezione, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti da ASL3 Genovese, compresa l'eventuale esecuzione in danno, in caso di dolo o negligenza grave.

In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha l'obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni contrattuali. ASL3 Genovese, in tale caso, avrà comunque il diritto di servirsi di altra società, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare la cauzione definitiva ponendo a carico dell'aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, ASL3 Genovese potrà affidare il servizio al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il recupero dei maggiori oneri da questo derivanti.

**ART. 12
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che non potessero avere definizione in via bonaria, saranno di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Genova.

**ART.13
NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dal disciplinare di gara, si fa rinvio al regolamento dell'attività contrattuale della A.S.L. 3 Genovese ed alle norme regionali e nazionali vigenti in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, l'operatore economico aggiudicatario dichiara di accettare tutti gli articoli del presente Capitolato.